

NON COMPENSATA NEL TRIENNIO 2018-2020- 04 GIUGNO 2019 ORE 06:00

Perdite fiscali: eccedenza 2017 utilizzabile negli esercizi successivi

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Le imprese in regime di contabilità semplificata potranno riportare ed utilizzare in compensazione, nei periodi d'imposta 2021 e seguenti, le perdite maturate nel 2017 ed eccedenti i limiti di utilizzo previsti per gli anni 2018, 2019 e 2020. In particolare, tali perdite potranno essere compensate con i relativi redditi imponibili nel limite dell'80% degli stessi. È questa la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2019, volta a dissipare i molteplici dubbi maturati attorno alle modifiche, introdotte dalla legge di Bilancio 2019, al regime delle perdite d'impresa in contabilità semplificata.

La circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 ha fornito decisivi chiarimenti sulla **riportabilità delle perdite** del 2017 per le imprese in regime di **contabilità semplificata**, stabilendo che le eccedenze non compensate al 2020, potranno essere riportate nei successivi periodi d'imposta nel limite dell'80% del reddito complessivo.

Leggi anche [Legge di Bilancio 2019: le Entrate rispondono ai quesiti](#)

Vecchia e nuova disciplina: cosa cambia

Fino al periodo d'imposta 2017, le perdite d'impresa in contabilità semplificata potevano essere usate in compensazione esclusivamente nell'anno d'imposta in cui si era formato il reddito complessivo del soggetto che le conseguiva (impresa individuale) o a cui erano imputate per trasparenza (partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice).

Al fine di avvicinare il regime fiscale del riporto delle perdite dei **soggetti IRPEF**, nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, a quello relativo ai **soggetti IRES**, il Legislatore, con la disciplina di cui all'art. 1, commi da 23 a 26 della legge n. 145/2018, ha statuito che le perdite d'impresa in contabilità semplificata seguono le stesse regole delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria.

Ciò significa che le imprese soggette all'IRPEF:

- non potranno più utilizzare in compensazione con altri redditi (**compensazione orizzontale**) le perdite dell'anno di imposta stesso tranne che con altri redditi di impresa;
- potranno riportare le perdite **senza alcun limite temporale**, ma in misura non superiore all'80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d'imposta, per l'importo che trova capienza in tale ammontare.

Leggi anche

- [Contabilizzazione delle perdite: stesso regime per imprese minori e imprese ordinarie](#)
- [Perdite IRPEF con nuove regole già nel modello Redditi 2019](#)

La disciplina transitoria

Per far sì che la modifica introdotta possa esser applicata in via graduale, il Legislatore ha

previsto due norme di natura transitoria che disciplinano il trattamento riservato alle perdite conseguite nel 2017, sottoposte alla previgente disciplina, e nel **biennio 2018 e 2019**, rientranti invece nella nuova normativa.

Il regime transitorio, contenuto nell'art. 1, commi 25 e 26, della legge di Bilancio, stabilisce che le perdite conseguite nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019 sono riportabili nei periodi d'imposta successivi a **condizione** che:

- le perdite del 2018 siano compensate nel limite del 40% dei redditi maturati nel 2019 e non oltre il 60% dei redditi del 2020;
- le perdite del 2019 siano usate in compensazione nel limite del 60% dei redditi del periodo d'imposta 2020.

Leggi anche [Perdite fiscali: come funziona il periodo transitorio di utilizzo](#)

Quanto alle perdite fiscali maturate nel periodo d'imposta 2017, il comma 26 prevede che le stesse siano riportabili nella misura del 40% e per l'intero importo che trova capienza nei periodi di imposta 2018 e 2019. Per il periodo d'imposta 2020 è previsto, invece, il vincolo del 60%.

Tali limitazioni, però, hanno fatto sorgere il problema delle perdite maturate nel 2017 e non completamente compensate entro il 2020.

Il **silenzio della norma** aveva portato molti ad avanzare l'ipotesi che tali perdite fossero di fatto riportabili solo fino al 2020, senza alcuna possibilità di assorbire le eccedenze nei successivi periodi di imposta. A partire **dal 2021**, quindi, non sarebbe stata più consentita **alcuna riportabilità**, con il risultato finale di subire la tassazione su un reddito complessivo più elevato. Si propendeva, insomma, per una lettura più **restrittiva** e, allo stesso tempo, più **prudenziale** del disposto normativo.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Essenziale risulta, quindi, l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che, con intento chiarificatore e *pro-contribuente*, ha precisato che l'eccedenza delle perdite del 2017, non compensata nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, possa essere **compensata anche negli esercizi successivi**, secondo le nuove regole di riporto dettate dall'art. 8 TUIR, ossia senza limiti di tempo e nella misura ordinaria dell'80% dei redditi d'impresa del periodo.

L'Ufficio, in pratica, allineandosi alle precisazioni contenute nella relazione illustrativa della legge di Bilancio, ha parificato il regime delle perdite del 2017 a quelle del biennio 2018-2019.

Identica soluzione, infine, è stata adottata in merito alle imprese in contabilità semplificata che, successivamente al realizzo della perdita, avessero adottato la contabilità ordinaria. Ciò perché non rileverebbe il regime contabile del periodo di utilizzo della perdita bensì quello di realizzo.

Grazie a questa interpretazione, quindi, sarà possibile compensare anche nel 2021 le eccedenze delle perdite maturate nel 2017, senza che il contribuente subisca alcun pregiudizio.